



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. *1014*

Adottata dal Direttore Generale in data **- 8 OTT. 2013**

Oggetto: Stipula Convenzione con l'Università LUM JEAN MONNET - SCHOOL OF MANAGEMENT, per tirocini di formazione e di orientamento.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali il quale,

- PREMESSO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18 della legge del 24 giugno 1997 possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni;
- che ai sensi del regolamento attuativo di cui al DM.142/98 è possibile attivare una convenzione, tra Università ed Enti Pubblici e/o privati per garantire una corretta formazione professionale dei futuri operatori dei servizi sociali e sanitari;
- ATTESO** che con nota prot.n.24153 del 07 ottobre 2013, l'Università LUM JEAN MONNET - SCHOOL OF MANAGEMENT, in persona del Legale Rappresentante Prof.Francesco Manfredi, propone con la stipula di una convenzione la collaborazione di questa Azienda per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;
- VISTO** lo schema di convenzione proposto dall'Università LUM JEAN MONNET - SCHOOL OF MANAGEMENT di Bari, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale si propone la regolamentazione delle attività a carico del proponente e dell'Ente ospitante, conforme alle disposizioni normative della legge 196/97;
- ACCERTATO** ai sensi dell'art.4 della su indicata convenzione che l'Università LUM JEAN MONNET - SCHOOL OF MANAGEMENT, assicura i propri tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- PRESO ATTO** che in conformità alle disposizioni citate nel precedente paragrafo, vengano confermati gli impegni ad assolvere detti adempimenti;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di sottoscrivere la convenzione proposta dall'Università LUM JEAN MONNET - SCHOOL OF MANAGEMENT di Bari per l'attività di tirocinio per la specializzazione dei propri studenti;
- di approvare l'allegato schema di convenzione.
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico dell'Azienda.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri



Il Resp.le del Serv. AAGG
Dr.ssa Maria Teresa Garau

Add



Il Direttore Sanitario
Dott. Andrea Corrias





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1704 del 08 OTT. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 11 OTT. 2013 al 25 OTT. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

parte



Prot. N.

CONVENZIONE DI TIROCINIO ED ORIENTAMENTO
(ex art. 3, 5° comma, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale)

TRA

Università LUM "Jean Monnet" – School of Management - con sede in Casamassima (Bari), codice fiscale 93135780729, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Emanuele Degennaro, nato a Bari il 04/11/63

E

.....
con sede legale in,
alla via.....
codice fiscale.....
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata per il seguente atto dal
Sig
nato a....., il.....

premesso

- che l'art. 10, comma 1, lett. f) della L. 509/99 conferisce all'Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte ".....ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142";
- che gli artt. 27 e 92 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 consentono al Rettore dell'Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";
- che, l'art. 18, comma 1, lett. a) della L. 196/97, individua le Università tra i soggetti che possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in impresa e *studi professionali* "al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;



- che in materia di tirocini formativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con D.M. 142/98;
- che gli **obiettivi fondamentali** del tirocinio formativo e di orientamento sono consentire allo studente tirocinante di: acquisire competenze utili all'ingresso nel mercato del lavoro e agevolarlo nelle scelte professionali; completare la *formazione curriculare* anche con l'applicazione pratica degli insegnamenti universitari; comprendere gli aspetti innovativi delle professioni, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro; apprendere i processi di cambiamento del mercato del lavoro e della realtà economica e sociale del territorio; adottare *strategie di autopromozione* e funzionali a progettare la carriera professionale;

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la
si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. studenti in tirocinio di
formazione ed orientamento su proposta della School of Management dell' *UNIVERSITA'*
LUM – Jean Monnet , ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 attuativo
dell'art. 18 della L. 196 del 1997;

Art. 2

Modalità e contenuto dei tirocini formativi e di orientamento

Il programma del periodo di tirocinio formativo e di orientamento viene stabilito di comune accordo tra il responsabile incaricato del soggetto ospitante e il responsabile incaricato dall'ente promotore. Per ciascun tirocinio attivato in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del responsabile incaricato dall'ente promotore;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio formativo, con indicazione dei tempi di presenza del tirocinante nella sede del soggetto ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolgerà il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative stipulate.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata dal Responsabile del Tirocinio Formativo e di Orientamento presso l'Università e dal Responsabile del soggetto ospitante.



Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della citata L. n. 196/97, il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro.

Il soggetto ospitante farà svolgere al tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio formativo e di orientamento.

Qualora sia previsto dal programma formativo, il tirocinante potrà essere impegnato in funzioni operative finalizzate alla produzione o all'espletamento di mansioni formative/lavorative non oltre la misura e i tempi necessari per acquisire la padronanza delle tecniche operative.

Le parti prendono atto che l'art. 2 del DL 19.9.1994 n. 626, attuativo delle direttive CEE riguardanti il "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", equipara ai lavoratori "gli utenti dei servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali".

Art. 3

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna, previo accordo tra le parti, a:

- ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio di codesta Università per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui al precedente art. 2;
- a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- a designare il responsabile incaricato di seguire, presso il soggetto ospitante, il tirocinante e di attestare i risultati del tirocinio;
- in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a darne comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e a darne comunicazione alla Università stessa;

Art. 4

Obblighi dell'Università

L'Università, quale soggetto promotore, assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto



ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 **Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, il responsabile del soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente al tirocinio.

Art. 6 **Durata, interruzione e proroga**

Come da delibera del Consiglio di Facoltà dell'*UNIVERSITA' LUM - Jean Monnet* il tirocinio formativo e di orientamento ha durata di 6 mesi.

Le date d'inizio e di termine, le eventuali sospensioni, nonché i tempi di presenza, sono fissati di comune accordo tra il responsabile del soggetto ospitante e il tirocinante.

In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati, il tirocinio formativo può essere interrotto sia da parte del soggetto ospitante che dall'Università o dal tirocinante stesso.



Art. 7
Controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Casamassima,

Il Responsabile dell'Università

Il Responsabile del soggetto ospitante